



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 25-06-2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **16:35** e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Presente
2	GIORDANI FRANCESCO	Assente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Assente
4	NEOCЛИTI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Assente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Presente	19	ERRIU SIMONE	Assente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Presente
8	SARRECCCHIA DAVIDE	Assente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Assente	22	MARI ALESSANDRO	Presente
10	MICOLI EMANUELA	Presente	23	SAVEITI GIULIA	Assente
11	ORTOLANI VERONICA	Assente	24	VITA LUCA	Assente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Presente
13	MARCUCCI FRANCO	Presente			

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 11

Assume la Presidenza ALESSANDRO MARI in qualità di VICE PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Ester, Ferrante e Quartuccio.

Presenziano il Dirigente dell'Area 2 Economico-Finanziaria, Dott. Manuel Manotta e il Responsabile EQ del Servizio "Politiche Ambientali e del Territorio, Gestione dei Rifiuti e Servizi Cimiteriali - Programmazione, Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche - Progettazione e Ricerca finanziamenti LL.PP.", Arch. Claudio Sciacchitano

Si dà atto che l'indicazione dei presenti e degli assenti è riferita al momento dell'apertura del presente punto all'ordine del giorno e che nel verbale sono riportate, nel dettaglio, le variazioni relative alle presenze ed alle assenze nel corso della trattazione e della votazione.

Il Vice Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che le votazioni della seduta, stante l'assenza di connessione internet, sono avvenute per alzata di mano e sono state registrate e verbalizzate dal Segretario Generale.

Il Presidente concede la parola all'Assessore Ferrante, che relaziona nel merito.

Interviene il Consigliere Neoclitì; riscontra l'Assessore Ferrante.

Interviene il Vice Presidente Mari; riscontra il Dirigente dell'Area 2.

Intervengono il Consigliere Martinelli, il Sindaco e l'Assessore Estero.

Interviene il Consigliere Martinelli; riscontra l'Arch. Sciacchitano.

Intervengono l'Assessore Ferrante, il Consigliere Martinelli, il Vice Presidente Mari; riscontra l'Arch. Sciacchitano.

Alle ore 18.32 entra in aula il Consigliere Ortolani. **PRESENTI: 15 - ASSENTI: 10.**

Interviene il Consigliere Martinelli.

Interviene l'Arch. Sciacchitano.

Interviene il Vice Presidente Mari.

Escono i Consiglieri Ortolani e Martinelli. **PRESENTI: 13 - ASSENTI: 12.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonomia obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 53 del 11/07/2024;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente

Tenuto conto altresì:

- che secondo le disposizioni della Deliberazione del 23 Gennaio 2024 all'art. 4 c. 7 (Versione modificata con deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF), al verificarsi di criticità che pregiudichino l'equilibrio economico-finanziario della gestione, è possibile predisporre la REVISIONE INFRA PERIODO DEL PEF PER L'ANNUALITÀ 2025: “Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”
- che con nota protocollo n. 7765 del 03/02/2025 è stata formulata richiesta al Dirigente Area IV e al Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Ambiente di comunicare eventuali situazioni di squilibrio per le quali si rendeva necessario operare una REVISIONE INFRA PERIODO DEL PEF PER L'ANNUALITÀ 2025;
- che con nota protocollo n. 27241 del 15/04/2025, a seguito di verifiche effettuate da parte degli uffici competenti, è stato trasmesso dal Responsabile di EQ Ufficio Ambiente e LL.PP il PEF grezzo revisionato della Società appaltatrice relativo all'aggiornamento infra annuale;
- che sulla base del PEF grezzo trasmesso è stato elaborato il “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-

2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - *Revisione straordinaria infra periodo 2025*, giusto protocollo n. 27518/2025;

Considerato che, per quanto sopra, per tenere conto dell'incremento dei costi verificatisi negli anni, l'Autorità consentendo di inserire tali maggiori costi nelle componenti a conguaglio 2025, è stato possibile provvedere al riallineamento delle componenti di costo ai dati risultanti da fonti contabili dell'anno a-2 in sede di aggiornamento biennale del PEF;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/06/2025 con la quale è stato aggiornato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani - *Revisione straordinaria infra periodo 2025*;

Considerato che:

➤ Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

➤ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

➤ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

➤ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa

 b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa

 c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

➤ il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 12.584.425,00 e comprende i costi fissi, pari al 32,65% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 67,35% come di seguito meglio rappresentato:

➤ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

➤ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri di cui al D.p.r. 158/1999, per cui:

79,70 % a carico delle utenze domestiche;

20,30 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto altresì che

- con l'aggiornamento 2025 il PEF aumenta del 9,6% rispetto a quello del 2024;
- il valore del PEF determina l'entrata complessiva della TARI e quindi delle singole tariffe applicate;
- i coefficienti definiti dal DPR 158/1999, che permettono una distribuzione delle entrate all'interno delle singole categorie - utenze domestiche (attribuzione in relazione alla composizione del nucleo e delle superfici) e utenze non domestiche (attribuzione per categoria di attività e superficie), tali parametri nel 2025 sono risultati invariati rispetto all'anno precedente;
- le agevolazioni previste nel 2024 risultano mantenute anche nel 2025;
- Le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina 2/2020 rappresentano voci di entrata che finanziato indirettamente la TARI, riducendo la somma definitivamente a carico dei contribuenti. Fanno parte di tali voci:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

Nello specifico, le "entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione TARI per omesso ed infedele denuncia" ed incassate nell'anno 2024 che aumentano il gettito totale proveniente dalla TARI devono essere restituite ai contribuenti attraverso una detrazione dal totale tariffario sul quale verranno determinate le tariffe per l'anno di riferimento e non una riduzione dei costi determinati in base al metodo ARERA. L'importo relativo a tale voce, comunicato dalla Municipia Spa è di € 282.435,00.

- con riferimento alle tariffe ordinarie l'incremento medio rispetto al 2025 risente:
 - dell'aumento del PEF;
 - dell'aumento delle superfici, in particolare domestiche;
 - di una stasi delle superfici non domestiche e un incremento delle riduzioni richieste;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'Allegato relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- il Decreto n. 212/2024 Sindaco Metropolitano di Città Metropolitana di Roma Capitale, il quale fissa nella misura del 5% il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA);

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal

totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Visto l'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.»*

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato il vigente Regolamento della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11/07/2024 il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato commi 659 e 660 ed in particolare:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione verrà stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.
- l'art. 20 comma f) Altre agevolazioni "tipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.
- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.

Vista la volontà dell'Amministrazione di confermare le seguenti ulteriori riduzioni per l'annualità 2025:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;
- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche": Agevolazione per le vittime del dovere, del terrorismo e loro familiari. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

Visto il DPCM 21/01/2025, n. 24, il quale ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;

Vista la Deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del

decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24"

Visto il quadro normativo attuale e le criticità organizzative e regolamentari legate all'applicabilità dell'agevolazione "Bonus sociale rifiuti" di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, dovuto alle tempistiche ristrette a disposizione dei Comuni, il Comune di Ardea provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 inserendo la componente perequativa ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non nota, e successivamente, e comunque prima della scadenza della rata di saldo, trasmetterà solo ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata;

Atteso che per le riduzioni "tipiche" la copertura finanziaria è posta a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, mentre per quelle "atipiche" la copertura finanziaria è posta a carico del bilancio comunale e trovano copertura nello stanziamento di Bilancio 2025 Capitolo 108012.1;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate comunali

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011

la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Mari) e nessun astenuto;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate

1. di approvare per l'anno **2025**, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Utenze domestiche:

Comune di ARDEA UTENZE DOMESTICHE											
Tariffa	Famiglia	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quota famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fisca	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota fisca	Quota variabile per famiglia	Tariffe media	
		n	m2	%	m2	Kf	Kv	Euro/m2	Euro/Utenza	Euro/Utenza	
ORDINARIA	Famiglie di 1 componenti	6309	497425	17,15%	78,8	0,86	1,43	0,9170	215,36	287,66	
ORDINARIA	Famiglie di 2 componenti	3967	366902	10,78%	92,5	0,94	1,80	1,0022	271,09	363,78	
ORDINARIA	Famiglie di 3 componenti	3092	290295	8,40%	93,9	1,02	1,80	1,0875	271,09	373,19	
ORDINARIA	Famiglie di 4 componenti	2169	209571	5,90%	96,6	1,10	1,76	1,1728	265,06	378,39	
ORDINARIA	Famiglie di 5 componenti	622	63255	1,69%	101,7	1,17	1,89	1,2475	284,64	411,51	
ORDINARIA	Famiglie di 6 o più componenti	295	31959	0,80%	108,3	1,23	1,87	1,3115	281,63	423,71	
ORDINARIA	Pertinenze di 1 componente	1609	53902	4,37%	33,5	0,86	0,00	0,9170	0,00	30,72	
ORDINARIA	Pertinenze di 2 componenti	1110	43898	3,02%	39,5	0,94	0,00	1,0022	0,00	39,64	
ORDINARIA	Pertinenze di 3 componenti	2249	72271	6,11%	32,1	1,02	0,00	1,0875	0,00	34,95	
ORDINARIA	Pertinenze di 4 componenti	480	20271	1,30%	42,2	1,10	0,00	1,1728	0,00	49,53	
ORDINARIA	Pertinenze di 5 componenti	133	5915	0,36%	44,5	1,17	0,00	1,2475	0,00	55,48	
ORDINARIA	Pertinenze di 6 o più componenti	134	5801	0,36%	43,3	1,23	0,00	1,3115	0,00	56,77	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 1 componente	190	25436	0,52%	133,9	0,86	1,00	0,9170	150,76	273,51	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 2 componenti	268	37347	0,73%	139,4	0,94	1,26	1,0022	189,76	329,43	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 3 componenti	169	23195	0,46%	137,2	1,02	1,26	1,0875	189,76	339,03	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 4 componenti	152	21092	0,41%	138,8	1,10	1,23	1,1728	185,54	348,29	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 5 componenti	44	6657	0,12%	151,3	1,17	1,32	1,2475	199,25	387,99	
COMPOSTAGGIO -30% PV	Famiglie di 6 o più componenti	16	2995	0,04%	187,2	1,23	1,31	1,3115	197,14	442,63	
OVER 65 UNICO OCCUPANTE -20% PV	Famiglie di 1 componente	1318	123127	3,58%	93,4	0,86	1,14	0,9170	172,29	257,95	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 1 componente	912	6155	2,48%	6,7	0,86	1,29	0,9170	193,83	200,02	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 2 componenti	882	57255	2,40%	64,9	0,94	1,62	1,0022	243,98	309,04	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 3 componenti	10440	750758	28,37%	71,9	1,02	1,62	1,0875	243,98	322,19	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 4 componenti	116	8539	0,32%	73,6	1,10	1,58	1,1728	238,56	324,89	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 5 componenti	13	1112	0,04%	85,5	1,17	1,70	1,2475	256,18	362,89	
NON RESIDENTI -10% PV	Famiglie di 6 o più componenti	15	1107	0,04%	73,8	1,23	1,68	1,3115	253,47	350,25	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 1 componente	4	258	0,01%	64,5	0,86	0,49	0,9170	73,22	132,37	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 2 componenti	1	88	0,00%	88,0	0,94	0,61	1,0022	92,17	180,97	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 3 componenti	1	87	0,00%	87,0	1,02	0,61	1,0875	92,17	186,79	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 4 componenti	2	180	0,01%	90,0	1,10	0,60	1,1728	90,12	195,68	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 5 componenti	0	0	0,00%	0,0	1,17	0,64	1,2475	96,78	96,78	
STAGIONALE -66% PV	Famiglie di 6 o più componenti	0	0	0,00%	0,0	1,23	0,64	1,3115	95,75	95,75	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 1 componente	76	10755	0,21%	141,5	0,86	0,80	0,9170	120,60	250,36	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 2 componenti	3	436	0,01%	145,3	0,94	1,01	1,0022	151,81	297,47	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 3 componenti	1	150	0,00%	150,0	1,02	1,01	1,0875	151,81	314,94	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 4 componenti	0	0	0,00%	0,0	1,10	0,99	1,1728	148,44	148,44	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 5 componenti	1	231	0,00%	231,0	1,17	1,06	1,2475	159,40	447,57	
MULTI RIDUZIONI -44% PV	Famiglie di 6 o più componenti	0	0	0,00%	0,0	1,23	1,05	1,3115	157,71	157,71	
TOTALI		36.793	2.738.425	100,00%							

Utenze non domestiche:

Comune di ARDEA							
UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria	Utenze	Superficie totale		Quota fissa Euro/m ²	Quota variabile Euro/m ²	Tariffa totale Euro/m ²	QF+QV
		n	m ²	Kc	Kd	Quv*Kd	
ORDINARIE (SENZA AGEVOLAZIONI)							
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	22	3652	0,61	4,815	1,9924	1,7717	3,7641
2 Cinematografi e teatri	0	0	0,46	4,25	1,5025	1,5638	3,0663
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	315	35245	0,43	4	1,4045	1,4718	2,8763
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30	9130	0,81	7,115	2,6457	2,6179	5,2636
5 Stabilimenti balneari	2	797	0,56	4,15	1,8291	1,5270	3,3561
6 Esposizioni, autosaloni	17	4779	0,56	4,07	1,8291	1,4975	3,3267
7 Alberghi con ristorante	10	2682	1,59	14,67	5,1934	5,3978	10,5912
8 Alberghi senza ristorante	10	1531	1,19	10,98	3,8869	4,0400	7,9269
9 Case di cura e riposo	8	2533	1,47	13,55	4,8015	4,9857	9,7871
10 Ospedali	5	324	1,7	11,61	5,5527	4,2719	9,8245
11 Uffici, agenzie, studi professionali	131	15122	1,47	11,225	4,8015	4,1302	8,9316
12 Banche ed istituti di credito	1	160	1,29	11,84	4,2135	4,3565	8,5700
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	174	22574	1,22	8	3,9849	2,8436	6,8284
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	35	2096	1,44	13,21	4,7035	4,8606	9,5640
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	1850	0,86	7,28	2,8090	2,6786	5,4877
16 Banchi di mercato beni durevoli	1	6	2,39	21,95	7,8064	8,0764	15,8829
17 Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri, barbiere, estetista	43	2341	1,12	10,32	3,6582	3,7972	7,4554
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	59	12217	0,99	9,1	3,2336	3,3483	6,5819
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	37	5198	1,26	11,58	4,1155	4,2608	8,3763
20 Attività industriali con capannoni di produzione	23	17092	0,89	8,2	2,9070	3,0172	5,9242
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	42	7206	0,88	8,1	2,8743	2,9804	5,8547
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	89	10831	2,76	24,84	9,0150	9,1398	18,1547
23 Mense, birrerie, amburgherie	1	70	2,67	24,6	8,7210	9,0515	17,7725
24 Bar, caffè, pasticceria	93	7685	2,45	22,55	8,0024	8,2972	16,2996
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	49	7695	2,34	21,55	7,6431	7,9292	15,5724
26 Plurilicenzialimentari e/o miste	15	2199	2,34	21,5	7,6431	7,9108	15,5540
27 Ortofrutta, pesccherie, fiori e piante, pizza al taglio	25	2354	4,23	31,12	13,8164	11,4505	25,2669
28 Ipermercati di generi misti	0	0	2,38	21,84	7,7738	8,0359	15,8097
29 Banchi di mercato generi alimentari	0	0	6,58	46,25	21,4922	17,0175	38,5097
30 Discoteche, night club	4	2635	2,2	20,2	7,1858	7,4325	14,6184
TOTALE SENZA AGEVOLAZIONI	1.251	180.004					
AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' STAGIONALE (-50% PF E-50% PV)							
	n	m ²	Kc	Kd	Quv*Kd	QF+QV	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	3920	0,215	2	0,7023	0,7359	1,4381
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20	80757	0,405	3,5575	1,3228	1,3090	2,6318
5 Stabilimenti balneari	30	61781	0,28	2,075	0,9146	0,7635	1,6780
7 Alberghi con ristorante	2	206	0,795	7,335	2,5967	2,6989	5,2956
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	1176	0,61	4	1,9924	1,4718	3,4642
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4	382	1,38	12,42	4,5075	4,5699	9,0774
24 Bar, caffè, pasticceria	12	2391	1,225	11,275	4,0012	4,1486	8,1498
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	176	1,17	10,775	3,8216	3,9646	7,7862
27 Ortofrutta, pesccherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	131	2,115	15,56	6,9082	5,7252	12,6334
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	1	55	0	0	0,0000	0,0000	0,0000
TOTALE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' STAGIONALE	76	150.975					
AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI (-50% PV)							
	n	m ²	Kc	Kd	Quv*Kd	QF+QV	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8	11213	0,43	2	1,4045	0,7359	2,1404
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	3047	0,81	3,5575	2,6457	1,3090	3,9547
6 Esposizioni, autosaloni	9	5728	0,56	2,035	1,8291	0,7488	2,5779
7 Alberghi con ristorante	1	1237	1,59	7,335	5,1934	2,6989	7,8923
8 Alberghi senza ristorante	1	830	1,19	5,49	3,8869	2,0200	5,9069
9 Case di cura e riposo	2	1054	1,47	6,775	4,8015	2,4928	7,2943
10 Ospedali	7	744	1,7	5,805	5,5527	2,1359	7,6886
11 Uffici, agenzie, studi professionali	7	807	1,47	5,6125	4,8015	2,0651	6,8665
12 Banche ed istituti di credito	1	335	1,29	5,92	4,2135	2,1782	6,3918
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	12	7775	1,22	4	3,9849	1,4718	5,4567
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	35	0,86	3,64	2,8090	1,3393	4,1483
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista	7	428	1,12	5,16	3,6582	1,8986	5,5568
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	14	3804	0,99	4,55	3,2336	1,6742	4,9078
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	3490	1,26	5,79	4,1155	2,1304	6,2459
20 Attività industriali con capannoni di produzione	23	13688	0,89	4,1	2,9070	1,5086	4,4156
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	13	4745	0,88	4,05	2,8743	1,4902	4,3645
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4	1046	2,76	12,42	9,0150	4,5699	13,5849
24 Bar, caffè, pasticceria	2	179	2,45	11,275	8,0024	4,1486	12,1510
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	9631	2,34	10,775	7,6431	3,9646	11,6077
27 Ortofrutta, pesccherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	224	4,23	15,56	13,8164	5,7252	19,5417
28 Ipermercati di generi misti	2	512	2,38	10,92	7,7738	4,0180	11,7917
TOTALE AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	150	70.552					
AGEVOLAZIONI PER USCITA DAL SERVIZIO (-100% PV)							
	n	m ²	Kc	Kd	Quv*Kd	QF+QV	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2	48238	0,43	0	1,4045	0,0000	1,4045
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1	2355	1,47	0	4,8015	0,0000	4,8015
TOTALE AGEVOLAZIONI PER USCITA DAL SERVIZIO	3	50.593					
TOTALE COMPLESSIVO	1.480	452.124					

2. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 52, in data 11/07/2024, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei

rifiuti. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche": Agevolazione per le vittime del dovere, del terrorismo e loro familiari. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

3. di dare atto che, relativamente all'agevolazione "bonus sociale Tari" di cui al DPCM 21/01/2025 si provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 inserendo la componente perequativa ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non nota, e successivamente, e comunque prima della scadenza della rata di saldo, trasmetterà solo ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

5. di stabilire che le scadenze delle rate sono le seguenti:

- prima rata e rata unica della TARI: 30 agosto 2025;

- seconda rata: 27 novembre 2025;

- terza rata: 27 febbraio 2026;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Mari) e nessun astenuto;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 18.39.

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea, 17-04-2025

IL DIRIGENTE
DOTT. MANUEL MANOTTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 17-04-2025

IL DIRIGENTE
DOTT. MANUEL MANOTTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL VICE PRESIDENTE
ALESSANDRO MARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:

|X| - è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

|| - è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005